

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE

7° Settore Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 102 del 05/092017

OGGETTO: Art. 194 c. 1 lett. a D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza esecutiva n° 1109/2017 del Tribunale di Napoli XIIª sezione civile, giudizio "Papa Tammaro c/ Comune di Grumo Nevano". Impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di settembre alle ore 16,50;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata determinata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 08 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto Sindacale n° 7 del 24/01/2017 prot. 909, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del VII° settore fino al 31/12/2017;

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione

Premesso che l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 stabilisce, tra l'altro, che "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 43, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive";

che con atto di citazione notificato al Comune di Grumo Nevano in data 14/09/2010 prot. n° 15583, il sig. Papa Tammaro conveniva il suddetto Ente avanti il Tribunale di Napoli per l'udienza del 20/12/2010, per sentirlo ivi condannare al risarcimento dei danni (lesioni) riportati il giorno 15/06/2006 nello stadio comunale di Grumo Nevano;

che assume l'attore nel mentre partecipava ad una partita di pallone, all'esterno del rettangolo di gioco, improvvisamente rovinava in una buca, non visibile a causa dell'erba alta ed incolta riportando una ferita lacero contusa alla gamba sinistra;

che assume sempre l'istante, la responsabilità essere in capo all'Ente in quanto proprietario e custode del campo sportivo;

che, instaurato il giudizio, il giudice adito con sentenza n° 1109/207 accoglieva le domande dell'attore e per l'effetto condanna il Comune di Grumo Nevano al pagamento in favore di Papa Tammaro, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 15.834,00 oltre interessi legali; condanna altresì l'Ente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge IVA e c.p.a. e € 686,93 per spese con attribuzione all'avvocato di controparte;

che in data 20/04/2017 prot. n° 4252 la sentenza veniva notificata al Comune di Grumo Nevano in forma esecutiva;

che con nota del 03/04/2017 prot. 3531, l'avvocato Mormile legale dell'Ente in questo giudizio nel trasmettere la sentenza in oggetto, allegava precise motivazioni circa l'istruttoria del giudizio riportando altresì "ritengo che la responsabilità del Comune, ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia stata rettammente accettata in sentenza, in quanto è risultato pacifico che il bocchettone per l'irrigazione fosse sito dietro la porta e quindi in un luogo accessibile agli utenti, dato che se il pallone finisce fuori il terreno di gioco i calciatori non possono non accedere a tale zona per recuperarlo. Inoltre è risultato anche provato che il personale del Comune non esercitasse alcun controllo e vigilanza su chi accedeva alla struttura";

che con nota prot. n° 7368 del 13/07/2017, il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 238 D.Lgs. 2067/2000, come modificato dal D.L. n° 174/2012, esprimeva parere favorevole al riconoscimento del debito in oggetto;

che con deliberazione di C.C. n° 23 del 25/07/2017 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di cui all'oggetto, ai sensi del disposto 194 c.1. lett. a D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione
Tanto premesso

DETERMINA

di impegnare al competente capitolo 10200 del PEG 2017 la somma complessiva di € 24.510,25, comprensiva di sorta capitale, interessi legali e spese giudiziali, di provvedere al pagamento delle somme così come in sentenza (prenot. n° 59/17);

di liquidare la somma complessiva di € 24.510,25 così come di seguito riportato:

- 1) Sig. Papa Tammaro, C.F.: PPATMR67P21E224S, la somma complessiva di € 18.695,97, comprensiva di sorta capitale e interessi legali, mediante bonifico bancario coordinate iban IT: 82U0101039890000046000844;
- 2) Avv. Angelo Giustino, CF GSTNGL64P18B990G, l'importo complessivo di € 5.814,28 quali spese giudiziali così come in sentenza, mediante bonifico bancario coordinate iban IT49P0200839843000104268227;

di emettere il relativo mandato di pagamento avendo il professionista trasmesso regolare fattura;
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle Legge 06.11.2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.
Dare atto che gli impegni di spesa derivante dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE

dott. Carlo Cirillo

Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li 14/8/17

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

imp. 697/17 Pal
Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE

dott. Carlo Cirillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n. _____

L'addetto alla pubblicazione